



Riunione del 11 giugno 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 50**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Avv. Antonio Amato | - Presidente f.f. |
| - Avv. Massimo Argirò | - Componente |
| - Avv. Antonio Mennuni | - Componente-Estensore |

39.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **PAGLIANI LUCA - tesserato** *“per aver, in violazione degli artt. 16, co. 3 dello Statuto FIPAV, nonché dell’art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV, nell’ambito del proprio profilo facebook, e con riferimento all’arbitro Mauro Barbieri, utilizzato le seguenti espressioni lesiva della dignità dell’interessato: “(...) ma va dar via il culo BARBIERI MAURO!!!!!!” e “Devo tirare due in madonne? Ma io dico arbitri ancora testa di cazzooooooooooooooooo?”..*

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del tesserato sig. Luca Pagliani in relazione al predetto capo di incolpazione regolarmente contestato.

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, l’incolpato faceva pervenire le proprie deduzioni difensive con breve memoria trasmessa a mezzo posta raccomandata.

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l’udienza del 7 maggio 2014 nella quale l’incolpato non compariva né personalmente, né a mezzo di delegato; a seguito di ordinanza del 15/05/2014 rilevato il mancato ricevimento della convocazione per l’udienza del 7/05/2014, veniva fissata nuova udienza per l’11/06/2014 previo invio di apposita convocazione, regolarmente ricevuta.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva per l’applicazione a carico dell’incolpato della sanzione richiesta;
- preso atto delle deduzioni difensive dell’incolpato, contenute nella memoria depositata nella fase istruttoria, nonché della preannunciata impossibilità a comparire da parte dello stesso;

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall’esposto trasmesso in data 11 febbraio 2014 alla Procura Federale da parte del GUP di Reggio Emilia; esposto a mezzo del quale veniva segnalata la condotta del tesserato sig. Luca Pagliani, accusato di aver diffuso, in data 30 gennaio 2014, tramite il social network Facebook, le frasi riportate nel capo di



incolpazione, riferite in modo esplicito all'arbitro sig. Mauro Barbieri e ritenute lesive dell'onore e della dignità del medesimo; in allegato all'esposto veniva trasmessa copia della pubblicazione incriminata.

Il fatto nella sua storicità deve ritenersi accertato, sia perché asseverato dalla prova documentale acquisita dalla Procura Federale, sia perché esplicitamente ammesso dall'incolpato il quale, nella memoria trasmessa alla Procura Federale, pur riconducendo la propria reazione ai presunti errori commessi dal direttore di gara durante un incontro tra la propria squadra Centro Volley Reggiano e la Polisportiva Bibbianese, ha comunque riconosciuto il proprio errore ed ha chiesto scusa per il medesimo, pur nella dichiarata consapevolezza della sanzionabilità della condotta tenuta.

Parimenti, non vi è dubbio che le frasi pubblicate dall'incolpato sul social network Facebook integrino una oggettiva lesione della reputazione e della dignità dell'arbitro e che tale condotta rappresenti una chiara violazione degli obblighi di lealtà e probità sportiva al cui rispetto ogni tesserato è tenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Statuto FIPAV e dell'art. 19 R.A.T..

Né chiaramente può riconoscersi valore di esimente ai presunti errori arbitrali addebitati al sig. Barbieri, non essendo questi idonei, a prescindere dalla loro sussistenza, a legittimare reazioni scomposte, ingiuriose e denigratorie quali appunto quelle poste in essere dal tesserato.

Risulta pertanto accertata la responsabilità dell'incolpato e la conseguente assoggettabilità del medesimo ad idonea sanzione.

Quanto alla natura ed all'entità della sanzione, va comunque apprezzata la successiva condotta dell'incolpato, con particolare riferimento all'ammissione di responsabilità ed alle scuse contenute nella memoria difensiva trasmessa nella fase istruttoria.

Per le ragioni che precedono, questa Commissione ritiene di dover applicare la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico dell'atleta Luca Pagliani la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Roma 18 giugno 2014

F.to IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Antonio Amato